



BENEFICI IN FAVORE DELLE VITTIME DI EVENTI DANNOSI DERIVANTI DA CEDIMENTI TOTALI O PARZIALI DI INFRASTRUTTURE STRADALI O AUTOSTRADALI DI RILIEVO NAZIONALE

Art. 3

Soggetti beneficiari

Hanno diritto ai benefici di cui alla presente legge:

- a) il coniuge, i genitori, i figli, i fratelli e le sorelle di colui che abbia perso la vita in conseguenza degli eventi dannosi di cui all'articolo 4 della presente legge nonché l'altra parte dell'unione civile ovvero la persona stabilmente convivente legata da relazione affettiva ai sensi dell'articolo 1, comma 36, della legge 20 maggio 2016, n. 76;
- b) i parenti o affini che risultino fiscalmente a carico della persona deceduta nei tre anni precedenti l'evento;
- c) chiunque subisca un'invalidita' permanente superiore al 50 per cento per effetto delle lesioni riportate in conseguenza degli eventi dannosi di cui all'articolo 4. Sono esclusi dai benefici di cui alla presente legge coloro che abbiano concorso alla produzione degli eventi medesimi ovvero abbiano concorso alla commissione di reati a questi connessi, ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale.

Versione in vigore dal 5 maggio 2025 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

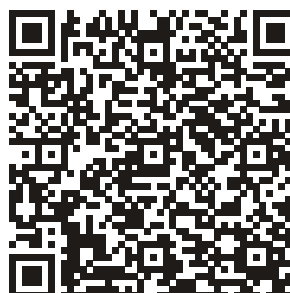
RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Benefici in favore delle vittime di eventi dannosi derivanti da cedimenti totali o parziali di infrastrutture stradali o autostradali di rilievo nazionale
Estremi	Legge 15 aprile 2025, n. 63
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 5 maggio 2025

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/benefici-in-favore-delle-vittime-di-eventi-dannosi-derivanti-da/art-3-soggetti-beneficiari>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it